

5764



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

SEZIONE SECONDA

in persona del giudice unico dr. Giuseppe Cricenti ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12944 del R.G.A.C.C. dell'anno 2011,  
trattenuta in decisione nell'udienza del 14/11/2012 e vertente

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferrara elett.te dom.to in  
Roma, via P. Leonardi Cattolica n.3, presso lo studio del suddetto avvocato

ATTRICE

E

Ministero Dell'Interno in persona del Ministro p.t.

nonché

Questura di Roma, in perona del Questore p.t.

Rappresentati e difesi dalla'Avvocatura Generale dello Stato

**TRIBUNALE DI ROMA**

Civile

REGISTRAZIONE

A DEBITO

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento del danno.

Fatto e Diritto

Il Signor ██████████ entrato in Italia nel agosto del 2007, presentava  
tempestivamente domanda di asilo politico alla Commissione Territoriale competente che  
la respingeva nell'ottobre del 2007; a seguito di tale rigetto la Questura di Caserta  
notificava all'attore il decreto di espulsione con contestuale decreto di accompagnamento

TRIBUNALE DI ROMA  
5764  
3348 Cronologica  
Sunt 113  
2013

alla frontiera. Tale ultimo decreto non veniva convalidato dal Giudice di pace di Caserta, dunque la Questura competente disponeva ed eseguiva, in data 24 novembre 2008, il trattenimento dell'attore presso il CPT di Ponte Galeria.

In data 11 dicembre 2008 la Questura di Roma chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma la proroga del trattenimento per ulteriori 30 giorni non essendo stata ancora completata la procedura di cui all'art 28 del D.Lgs 286/1998.

In data 19 gennaio 2009 il signor ██████ adiva il Giudice di Pace di Caserta con ricorso ex art. 13 comma 8 del predetto D.Lgs per l'annullamento del decreto di espulsione che otteneva in data in data 13 luglio 2009. La sentenza non veniva impugnata e pertanto passava in giudicato il 27 ottobre del medesimo anno.


In data 16 febbraio 2009 l'attore ricorreva anche alla Corte di Cassazione per l'annullamento del decreto di proroga del trattenimento, lamentando la violazione del diritto di difesa. Il Giudice di Legittimità si pronunciava con ordinanza del 23 settembre 2010 a favore del signor ██████ cassando senza rinvio.

Con atto di citazione del 23 febbraio 2011 parte attrice citava in giudizio il Ministero degli Interni nonché la Questura di Roma chiedendo l'accertamento della responsabilità e per l'effetto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non.

Il Ministero costituitosi in giudizio nell'udienza dell'11 ottobre del 2011 replicava chiedendo il rigetto della domanda avversaria adducendo motivi riguardanti esclusivamente la non fondatezza del riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto d'asilo del signor ██████

Premesso che le eccezioni del convenuto appaiono avulse dall'oggetto del presente giudizio che riguarda l'accertamento della responsabilità ed il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo trattenimento.

Considerato che il trattenimento in centri di accoglienza quale è il CTP di Ponte Galeria, è considerato, da giurisprudenza costante nonché in base ai principi CEDU, una misura



incidente sulla libertà personale alla stregua della detenzione e per questo motivo esige tutte le garanzie processuali e sostanziali previste per quest'ultima.

Rilevato che sia il decreto di espulsione, sia il decreto di proroga del trattenimento sono stati dichiarati illegittimi e pertanto annullati con provvedimenti passati in giudicato, si ritiene accertata la responsabilità del Ministero dell'Interno.

Così che l'attore è stato trattenuto illegittimamente all'interno della struttura di accoglienza.

Di certo, la restrizione, sia pure avente le caratteristiche di un centro di accoglienza, configura lesione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Non v'è alcuna prova del danno patrimoniale in quanto non risulta che l'attore disponesse di un'attività lavorativa, né che avesse ricevuto proposte in tal senso.

Va invece riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in virtù dell'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Ministero, altamente lesivi sia del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost., (posto, peraltro che l'attore non è mai stato sentito) sia della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost. Tale danno, per i motivi sopra esposti, può essere quantificato per analogia a quello per "ingiusta detenzione" che prevede una quantificazione pari ad euro 235,82 per ogni giorno di ingiustificata privazione della libertà personale per un totale di giorni 60 e quindi di euro 14149,20 .

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

- a) accerta e dichiara la responsabilità del Ministero dell'Interno per aver illegittimamente trattenuto il signor ██████████ nel CTP di Ponte Galeria dal 24 novembre 2008 al 23 gennaio 2009;



- b) condanna il Ministero dell'Interno al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 14149,20 €
- c) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2500,00 oltre IVA e CPA come per legge, a favore del procuratore antistatario.

Roma 13.3.2013

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Dott. Orietta Turchetti*

GIUDICE

Depositato in Cancelleria.  
Roma, li **15 MAR. 2013**

**IL CANCELLIERE**  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Dott. Orietta Turchetti*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Civile  
**REGISTRAZIONE**  
**A DEBITO**